



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 11 del 18/02/2020

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA SITO NELLA FRAZIONE DI GIUMARRA COMPRESO TRA LA DIRAMAZIONE VIA G. FALCONE (EX DIRAMAZIONE S.P. 25 II), VIA TRENTO II E SINO ALL'INNESTO CON VIA P. PENNISI , NEL GIORNATA DI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020, DALLE ORE 17.00 ALLE 21.00.

SINDACO

VISTO il programma del carnevale 2020;

CHE, in seno al programma, domenica 23 febbraio 2020 dalle 17.00 in poi si svolgerà la sfilata dei gruppi in maschera nelle frazioni di Cinquegrana e Giumarra;

RITENUTO opportuno disciplinare il traffico veicolare, al fine di consentire il libero svolgimento della sfilata;

VISTO il D.L. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada e ss.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e ss.m.i.;

O R D I N A

1. La chiusura al transito veicolare e divieto di sosta nel tratto di strada sito nella frazione di Giumarra, compreso tra la diramazione della Via G. Falcone (ex diramazione S.P. 25 II), Via Trento II e sino all'innesto con via P. Pennisi, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e comunque sino a fine manifestazione, nel giorno 23 febbraio 2020, per consentire la sfilata dei gruppi in maschera;
2. Per i trasgressori, troveranno applicazione le sanzioni previste dal C.D.S.;
3. Tutti gli Agenti di cui all'art. 12 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati alla esecuzione della presente ordinanza.
4. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.casteldijudica.ct.it.
5. Di inviare copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Locale Comando Stazione dei Carabinieri.
6. Il personale dell'Ufficio Tecnico, provvederà alla sistemazione della segnaletica stradale mobile occorrente per la chiusura delle strade.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il Comandante della P.L.

Castel di Iudica, 18/02/2020

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.